



## **INDICAZIONI OPERATIVE PER LE PROCEDURE DI AUTORIZZAZIONE UNICA AMBIENTALE**

**DIRETTIVA REGIONALE PER LO SVOLGIMENTO DELLE FUNZIONI IN MATERIA DI VAS, VIA, AIA ED  
AUA (D.G.R. n. 1795, del 31 ottobre 2016)**

### **Disposizione tecnico-organizzativa (DTO 25/2016)<sup>1</sup>** *(ai sensi dell'articolo 7/III del RUE e del c. 7, art. 4, L.R. n. 15/2013)*

La Regione Emilia-Romagna, con delibera della Giunta n. 1795 del 31 ottobre 2016 (pubblicata sul BURER n. 285, del 18.11.2016), ha approvato la direttiva per lo svolgimento delle funzioni in materia di VAS, VIA, AIA ed AUA in attuazione della L.R. n. 13 del 2005.

Il testo completo della delibera è scaricabile al seguente indirizzo:

<http://ambiente.regione.emilia-romagna.it/sviluppo-sostenibile/riferimenti%20utili/normativa/via/leggi-regionali/dgr-n-1795-del-31-10-2016/view>.

In particolare, la delibera recante "Approvazione della direttiva per lo svolgimento delle funzioni in materia di VAS, VIA, AIA ed AUA in attuazione della L.R. n.13 del 2005. Sostituzione della direttiva approvata con DGR n. 2170/2015", approva:

1. le funzioni in materia di VAS, VIA, AIA ed AUA;
2. le indicazioni ai soggetti interessati circa le modalità di presentazione delle domande in materia di VAS, VIA, AIA ed AUA;
3. le indicazioni sullo svolgimento dei procedimenti e sui contenuti dei conseguenti provvedimenti;
4. le indicazioni sulle modalità di conclusione dei procedimenti in corso avviati presso le Province;
5. la delega ad ARPAE per la convocazione e lo svolgimento di Conferenze di Servizi nei procedimenti relativi a VAS, VIA, AIA ed AUA;
6. la delega ad ARPAE per l'assunzione dei provvedimenti in materia di AIA ed AUA.

In relazione alle prime urgenti indicazioni relative ai compiti assegnati ad ARPAE, già dettate con delibera della Giunta Regionale n. 2170 del 21.12.2015 per quanto concerne VAS, VIA, AIA ed AUA, la Regione ha individuato la necessità di introdurre precisazioni e indicazioni di maggior dettaglio, in particolare in materia di VAS e della relativa definizione dei compiti assegnati ad ARPAE in relazione alle competenze della Città metropolitana di Bologna e delle Province, ed al fine di dettagliare le modalità di svolgimento dei procedimenti da VAS e di ValSAT.

La D.G.R. n. 1795/2016 va quindi a sostituire la precedente D.G.R. n. 2170/2015 "Direttiva per svolgimento di funzioni in materia di VAS, VIA, AIA ed AUA in attuazione della LR n. 13 del 2015"<sup>2</sup>.

La Regione ha inoltre reputato necessario, con la D.G.R. n. 1795/2016, fornire precise indicazioni circa lo svolgimento della Conferenze di Servizi in seguito alle novità introdotte dal D.Lgs 30 giugno 2016 n. 127 che sostituisce gli articoli 14, 14-bis, 14-ter, 14-quater e 14-quinques della legge 241 del 1990, nuove modalità di lavoro della Conferenza di Servizi (si veda in proposito la DTO n. 14/2016) che si applicano a tutti i procedimenti avviati successivamente al 28 luglio 2016, data di entrata in vigore del D.Lgs n. 127 del 2016.

La Regione, con la D.G.R. n. 1795/2016, ha inoltre considerato necessario, fornire precise indicazioni circa le modalità di applicazione della innovativa disposizione dell'articolo 4, comma 4, del D.Lgs n. 127 del 2016;

<sup>1</sup> La presente Disposizione Tecnico Organizzativa riveste carattere regolamentare.

<sup>2</sup> Legge Regionale 30 luglio 2015, n.13 "Riforma del sistema di governo regionale e locale e disposizioni su città metropolitana di Bologna, province, comuni e loro unioni".

infatti, tale comma 4 dispone che qualora un progetto sia sottoposto a procedura di VIA di competenza regionale, tutte le autorizzazioni, i pareri, i nulla osta e gli assensi, comunque denominati, sono acquisiti nell'ambito di un'unica Conferenza di Servizi che ha carattere decisivo e che si svolge in modalità simultanea e che è indetta dall'amministrazione competente al rilascio della VIA.

Infine, la Regione, con tale delibera, ha valutato necessario fornire precise indicazioni circa le modalità di svolgimento del procedimento unico per l'approvazione dei progetti delle opere pubbliche e delle opere di interesse pubblico che, ai sensi dell'articolo 36-ter della L.R. n. 20/2000, per le opere di rilievo comunale e provinciale soggette a procedura di verifica (screening) o a procedura di VIA, di competenza di un ente sovraordinato ai sensi dell'articolo 5 della legge regionale 18 maggio 1999, n. 9, è curato da tale ente sovraordinato.

La D.G.R. n. 1795/2016 entra in vigore dalla data della sua approvazione in Giunta Regionale e quindi essa è in vigore dal 31.10.2016, seppure di essa ne è stata data notizia ufficiale, con la pubblicazione sul BURER, solo in data 18 novembre 2016.

La delibera riporta l'Allegato 1 "*Direttiva per lo svolgimento delle funzioni in materia di VAS, VIA, AIA ed AUA in attuazione della LR n. 13 del 2015*", il quale, a sua volta, è costituito dai seguenti allegati:

1. Allegato A:  
indicazioni operative per l'istruttoria di ARPAE per la procedura di verifica di assoggettabilità (VdA) dei piani urbanistici approvati dai comuni ai sensi della L.R. n. 47 del 1978 (varianti specifiche di PRG e piani attuativi) – tale allegato non trova applicazione nel nostro Comune, il quale è già pienamente adeguato alla L.R. n. 20/2000;
2. Allegato B:  
indicazioni operative per l'istruttoria di ARPAE per la procedura di valutazione ambientale strategica (VAS) dei piani urbanistici approvati dai comuni ai sensi della L.R. n. 47 del 1978 (varianti specifiche di PRG e piani attuativi) – tale allegato non trova applicazione nel nostro Comune, il quale è già pienamente adeguato alla L.R. n. 20/2000;
3. Allegato B1:  
indicazioni operative per l'istruttoria di ARPAE nelle procedure di valutazione ambientale strategica (VALSAT) di piani urbanistici approvati dai comuni ai sensi della L.R. n. 20 del 2000;
4. Allegato C:  
schema di relazione per l'istruttoria di ARPAE per la verifica di assoggettabilità (VdA) di piani urbanistici approvati dai comuni ai sensi della L.R. n. 47 del 1978 (varianti specifiche di PRG e piani attuativi) – tale allegato non trova applicazione nel nostro Comune, il quale è già pienamente adeguato alla L.R. n. 20/2000;
5. Allegato D:  
schema di relazione per l'istruttoria di ARPAE sulla valutazione ambientale strategica (VAS) di piani urbanistici approvati dai comuni ai sensi della L.R. n. 47 del 1978 (varianti specifiche di PRG e piani attuativi) – tale allegato non trova applicazione nel nostro Comune, il quale è già pienamente adeguato alla L.R. n. 20/2000;
6. Allegato D1:  
schema di relazione per l'istruttoria di ARPAE sulla VALSAT di piani urbanistici approvati dai comuni ai sensi della L.R. n. 20 del 2000;
7. Allegato E:  
Indicazioni operative per i progetti sottoposti a procedura di verifica (screening) assegnati alla competenza della Regione Emilia Romagna previa istruttoria ARPAE (art. 5, comma 2, della L.R. n. 9 del 1999);
8. Allegato E.1:  
modulo per la presentazione dell'istanza di procedura di verifica (screening), art. 13 della L.R. n. 9/1999;
9. Allegato E.2:  
schema di avviso deposito elaborati sul Burert procedura di verifica (screening) per progetti ricadenti negli allegati B.2;
10. Allegato E.3:  
modalità di gestione della documentazione informatica da presentare per le procedure di verifica (screening) - Titolo II della L.R. n. 9/1999;
11. Allegato F:  
indicazioni operative per i progetti sottoposti a procedura di VIA assegnati alla competenza della Regione Emilia Romagna previa istruttoria ARPAE (art. 5, comma 2, della L.R. n. 9 del 1999)
12. Allegato F.1:  
modulo per la presentazione dell'istanza definizione contenuti del SIA (Scoping) - Art. 12 della L.R. n. 9/1999;
13. Allegato F.2:  
modalità di gestione della documentazione informativa da presentare per le fasi di Scoping - Art. 12 della L.R. n. 9/1999;
14. Allegato F.3:

- schema verbale di conclusione della Conferenza di Servizi della fase di definizione dei contenuti del SIA (Scoping);
15. Allegato F.4: modulo per la presentazione dell'istanza di Valutazione di Impatto Ambientale - Art. 13 della L.R. n. 9/1999;
  16. Allegato F.5: schema di avviso deposito elaborati sul BURERT procedura di VIA per progetti ricadenti negli allegati A.2 e B.2;
  17. Allegato F.6: modalità di gestione della documentazione informatica da presentare per le procedure di VIA - Titolo III della L.R. n. 9/1999;
  18. Allegato F.7: schema Rapporto Ambientale per le procedure di Valutazione di Impatto Ambientale - Titolo III della L.R. n. 9/1999;
  19. Allegato G: schema delibera di conclusione delle procedure di verifica (Screening) di assoggettabilità a VIA - Titolo II della L.R. n. 9 del 1999;
  20. Allegato H: schema di delibera della fase di definizione dei contenuti del SIA (fase di Scoping) - Art. 12 della L.R. n. 9/1999;
  21. Allegato I: schema delibera della Giunta Regionale di conclusione delle procedure di VIA - Titolo III della L.R. n. 9 del 1999;
  22. Allegato J: modalità di svolgimento dei procedimenti di AIA;
  23. Allegato K: schema dei provvedimenti di AIA;
  24. Allegato L: modalità di svolgimento dei procedimenti di AUA;
  25. Allegato M: schema dei provvedimenti di AUA.

Con la presente Disposizione Tecnico Organizzativa, si intendono fornire le indicazioni relative alla procedura di Autorizzazione Unica Ambientale.

Gli Allegati di interesse sono quelli denominati L e M.

Per prima cosa è importante sottolineare come, in tema di rapporto tra AUA e titoli edilizi (Permesso di Costruire e Segnalazione Certificata di Inizio Attività), la nuova direttiva regionale non introduca alcuna innovazione.

Pertanto è bene far rilevare, ancora una volta, che non esiste alcun nesso tra titoli edilizi ed AUA. Ovvero non è richiesta la presentazione dell'AUA in sede di richiesta di PdC o di presentazione della SCIA. Mai ed in nessun caso.

La modulistica edilizia unificata regionale infatti, approvata con deliberazione di Giunta Regionale n. 993, del 07.07.2014, giunta al terzo adeguamento (Determinazione Dirigenziale regionale n. 8822 del 14.07.2015), considera l'AUA solo ed esclusivamente all'interno del procedimento di richiesta di rilascio del Certificato di Conformità Edilizia ed Agibilità.

Il comma 2, dell'art. 1 di tale delibera infatti, testualmente afferma: *"A tale scopo, gli Sportelli Unici provvedono altresì ad uniformare le procedure edilizie alle indicazioni operative desumibili dalla medesima modulistica unificata, per quanto attiene alle informazioni, alla documentazione progettuale, alle autorizzazioni, pareri e atti di assenso, comunque denominati, necessari ai fini della legittimità dei relativi atti"*. Ovvero, per ciò che qui interessa, in tema di documentazione progettuale che deve essere obbligatoriamente richiesta in sede di richiesta/presentazione dei titoli edilizi, occorre attenersi scrupolosamente ed esclusivamente alla elencazione riportata nei modelli unificati regionali di PdC e di SCIA<sup>3</sup>, laddove l'AUA non compare. Pertanto, se in tale sede lo Sportello Unico per l'Edilizia richiedesse anche l'AUA, ciò automaticamente comporterebbe l'illegittimità del procedimento amministrativo.

L'AUA è invece richiesta, ovviamente, in sede di richiesta di rilascio del Certificato di Conformità Edilizia ed Agibilità, come riportato nella distinta degli elaborati da allegare del modulo regionale unificato:

<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	Autorizzazione Unica Ambientale (AUA)	10)	Nei casi previsti dal dPR. 59/2013
--------------------------	--------------------------	---------------------------------------	-----	------------------------------------

<sup>3</sup> Nel deliberato della DGR n. 993/2014, si afferma che dalla data di pubblicazione sul Bollettino Ufficiale Telematico della Regione Emilia-Romagna del nuovo atto regionale di coordinamento, ovvero dal 14.07.2014, cessano di avere efficacia le Sezioni 1 e 2 dell'Allegato B) della Deliberazione dell'Assemblea Legislativa 4 febbraio 2010, n. 279, ovvero, rispettivamente: *"Documentazione necessaria per la Denuncia di Inizio Attività (DIA)"* e *"Documentazione necessaria per la richiesta di permesso di costruire"*. Da tale data quindi l'elenco ufficiale della documentazione da allegare all'istanza di PdC e presentazione della SCIA è solo quella contenuta nel modello di richiesta di PdC e di presentazione della SCIA approvato con la D.G.R. n. 993/2014.

La Circolare dell'Assessorato Regionale Programmazione Territoriale, Urbanistica, Riqualificazione Urbana, Reti di Infrastrutture Materiali e Immateriali, Mobilità, Logistica e Trasporti, del 18.07.2014, n. 0268040, avente ad oggetto "Approvazione della modulistica edilizia unificata e dell'atto di coordinamento per la semplificazione degli strumenti urbanistici. Deliberazioni della Giunta Regionale n. 993 e n. 994 del 2014, pubblicate sul BURERT n. 210 del 14.07.2014", conferma che la Modulistica Edilizia Unificata, approvata con l'Atto di Coordinamento di cui alla D.G.R. n. 993, del 07.07.2014, deve essere utilizzata obbligatoriamente in tutti i Comuni del territorio regionale a partire dal 5 gennaio 2015. Scaduto tale termine senza che il Comune abbia formalmente provveduto all'adozione formale della nuova modulistica, afferma ancora la Circolare, l'utilizzazione della nuova modulistica sarà comunque obbligatoria.

Nel nostro Comune l'adozione della modulistica edilizia regionale unificata è avvenuta a seguito della Disposizione Tecnico Organizzativa n. 58, del 29 novembre 2014.

Ciò significa, per espressa previsione della D.G.R. n. 993/2014, che i procedimenti sopra richiamati, che afferiscono alla nuova modulistica, che saranno avviati dai Comuni con modulistica diversa da quella unificata, saranno illegittimi ex tunc, per contrasto con l'articolo 12, comma 2, della L.R. n. 15/2013<sup>4</sup>.

Non si tratta di una "prerogativa" della nostra Regione, ma è così in tutta Italia. Infatti anche la modulistica edilizia unificata nazionale<sup>5</sup> non prevede l'AUA a corredo della richiesta di PdC o di presentazione della SCIA.

Si richiamano sul tema tutte le indicazioni dettate con Disposizione Tecnico Organizzativa n. 11/2015 "La modulistica edilizia unificata regionale conforma gli endoprocedimenti edilizi".

In particolare, in tale DTO, sul tema dell'AUA, stabiliva:

AUTORIZZAZIONE UNICA AMBIENTALE:
Riferimento normativo: D.P.R. n. 59/2013;
La modulistica regionale edilizia relativa ai titoli edilizi non fa mai alcun accenno all'AUA (essa è riportata solo, ed ovviamente, all'interno del modulo per la richiesta di Certificato di Conformità Edilizia ed Agibilità). Ne deriva che i procedimenti relativi ai titoli edilizi sono del tutto slegati da quello finalizzato al rilascio dell'AUA. Pertanto nell'ambito del procedimento AUA non è richiesta la contemporanea presenza di un parallelo procedimento edilizio e viceversa. Anche nel caso in cui il procedimento AUA preveda altresì la realizzazione di opere edilizie, non è richiesta la presenza o l'attivazione di un titolo edilizio relativo a tali opere da produrre nell'ambito del procedimento AUA.

Ciò premesso e precisato, la DGR n. 1795/2016, riguardo all'Autorizzazione Unica Ambientale, stabilisce, in sintesi:

- a) che le funzioni relative all'Autorizzazione Unica Ambientale (AUA) di cui al DPR n. 59 del 2013, vengono esercitate dalla Regione, mediante l'ARPAE, ai sensi dell'articolo 16, comma 3, della L.R. n. 13 del 2015;
- b) che la Regione svolge tali funzioni finora esercitate dalle Province in materia sia di istruttoria sia di emanazione delle autorizzazioni<sup>6</sup>;
- c) in particolare, viene conferita la delega ad ARPAE per la convocazione e lo svolgimento di Conferenze di Servizi nei procedimenti relativi all'AUA.

I PROCEDIMENTI di AUA nel dettaglio sono svolti secondo quanto definito nell'ALLEGATO L.

I PROVVEDIMENTI di AUA sono predisposti secondo i contenuti definiti nell'ALLEGATO M.

I procedimenti di AUA relativi agli impianti, già di competenza della Provincia, assegnati alla competenza della Regione, sono svolti mediante ARPAE, secondo le seguenti modalità:

- 1) il gestore presenta la domanda di AUA al SUAP del Comune, ad esclusione delle installazioni riguardanti opere ed impianti di pubblica utilità, e tramite esso alla struttura organizzativa dell'ARPAE preposta allo svolgimento delle Autorizzazioni ambientali e delle istruttorie per la valutazione ambientale territorialmente competente (d'ora in avanti Struttura ARPAE);
- 2) la Struttura ARPAE svolge l'istruttoria;
- 3) il dirigente della Struttura ARPAE assume il provvedimento di AUA; il dirigente individuato in ogni Struttura ARPAE per dirigere le attività inerenti l'AUA, o suo delegato, è il responsabile del procedimento per i procedimenti istruttori relativi alle AUA; allo stesso modo, il dirigente individuato in ogni Struttura ARPAE per dirigere le attività inerenti le procedure AUA è delegato ad assumere il provvedimento di AUA; il dirigente individuato in ogni Struttura ARPAE per dirigere le attività inerenti le procedure AUA è delegato a indire e condurre le eventuali Conferenze di Servizi per lo svolgimento delle istruttorie in materia di AUA. Tale dirigente può delegare collaboratori della Struttura ARPAE a indire e condurre specifiche Conferenze di

<sup>4</sup> Art. 12 - Atti regionali di coordinamento tecnico (sostituito comma 2 da art. 52 L.R. 20 dicembre 2013, n. 28)

<sup>2</sup> Entro centottanta giorni dall'approvazione, i contenuti degli atti di cui al comma 1 sono recepiti da ciascun Comune con deliberazione del Consiglio e contestuale modifica o abrogazione delle previsioni regolamentari e amministrative con essi incompatibili. Decorso inutilmente tale termine trova applicazione il comma 3 bis dell'articolo 16 della legge regionale n. 20 del 2000, fatti salvi gli interventi edilizi per i quali prima della scadenza del medesimo termine sia stato presentato il relativo titolo abilitativo o la domanda per il suo rilascio.

<sup>5</sup> La Modulistica Edilizia Nazionale Unificata, la cui previsione è stata introdotta dall'art. 24, comma 3, del decreto-legge 24 giugno 2014, n. 90, convertito con modificazioni dalla L. 11 agosto 2014, n. 114, è stata approvata in due sessioni successive:

a) con l'Accordo tra Governo, Regioni ed Enti Locali, del 12.06.2014, n. 67/CU: solo per PdC e SCIA;

b) con l'Accordo tra Governo, Regioni ed Enti Locali, del 18.12.2014, n. 157/CU: solo per CIL e CILA.

<sup>6</sup> I procedimenti di AUA, in corso presso le Province, antecedentemente al 01/01/2016, ai sensi della previgente normativa, sono conclusi anch'essi dall'ente subentrante, ai sensi dell'articolo 69 della LR n. 13 del 2015. A tal fine le Province trasmettono alla Struttura ARPAE l'elenco dei procedimenti in corso al fine dell'espletamento delle attività inerenti l'istruttoria del procedimento di AUA, e della assunzione dell'AUA.

Servizi. Nel verbale della Conferenza di Servizi devono essere riportati tutti i dati amministrativi e relativi al procedimento e tutte le valutazioni e le decisioni definite in sede di Conferenza di Servizi, ivi compresi gli eventuali dissensi espressi ai sensi dell'articolo 14 e seguenti della Legge n. 241 del 1990. Inoltre tale verbale deve essere sottoscritto da ogni rappresentante debitamente delegato a rappresentare le amministrazioni che devono rilasciare un atto autorizzativo o di assenso comunque denominato in Conferenza di Servizi;

- 4) la Struttura ARPAE trasmette il provvedimento di AUA al SUAP comunale per la trasmissione al gestore e a tutte le Amministrazioni interessate.

Si fa notare in proposito che il SUAP non deve duplicare il provvedimento di AUA emanato dal dirigente della Struttura ARPAE (attraverso un ulteriore provvedimento comunale di presa d'atto, che rappresenterebbe una palese violazione del principio di divieto di aggravio del procedimento, sancito dall'art. 1, comma 2, della Legge n. 241/1990, oltre che, evidentemente ed oltretutto, l'assunzione di un provvedimento illegittimo per incompetenza ad assumerlo), ma solo limitarsi a trasmetterlo al gestore.

- 5) Le spese istruttorie dei procedimenti di AUA sono quantificate secondo la pertinente normativa statale e regionale. Tali spese istruttorie sono corrisposte ad ARPAE e incamerate secondo le modalità definite da ARPAE; pertanto, insieme al modulo di richiesta AUA occorre presentare l'attestazione del versamento anticipato degli oneri previsti dal Tariffario delle prestazioni Arpae<sup>7</sup> relativo alle autorizzazioni ambientali (DGR 14/2016 e revisionato con DGR 798/2016). Il tool di autocalcolo per il versamento anticipato degli oneri relativi alla pratica AUA è disponibile all'indirizzo [https://www.arpae.it/dettaglio\\_generale.asp?id=3581](https://www.arpae.it/dettaglio_generale.asp?id=3581). All'interno del foglio di calcolo scelto (AUA nuova/AUA modifica sostanziale) è necessario compilare i campi di interesse su fondo verde (tipologia di titolo abilitativo richiesta), selezionando dal menu a tendina l'opzione corrispondente a quanto riportato nella domanda (ad es. nuova - da applicare sempre al titolo abilitativo che avvia l'AUA - o prosecuzione senza modifica, ecc). La tariffa verrà quindi calcolata automaticamente in base alle opzioni scelte. La "*comunicazione o nulla osta*" (di cui all'articolo 8, commi 4 o comma 6, della legge 26 ottobre 1995, n. 44 - impatto acustico), anche se contenuta nella richiesta di AUA, non è presente nel foglio di calcolo. Su questa componente ambientale Arpae esprime infatti un parere tecnico solo se richiesto dal Comune su cui incide l'attività. In questo caso, quindi, il parere tecnico sarà addebitato al richiedente dell'AUA successivamente al rilascio del parere stesso e con le modalità di nota di debito, secondo le tariffe indicate al punto 8.5 (rumore - L.447/95 e L.R.15/01) del Tariffario Arpae. Nel caso di domanda per modifica sostanziale di AUA già posseduta nel foglio di calcolo occorre inserire solamente il/i titoli che presentano una richiesta di modifica sostanziale, senza indicare quelli per i quali è prevista la prosecuzione senza modifica.
- 6) Per i procedimenti di AUA le attività relative all'eventuale monitoraggio ambientale e al controllo del monitoraggio prescritto al gestore nel provvedimento di AUA nonché alla vigilanza in materia di AUA, secondo le norme settoriali, sono affidate ad ARPAE;
- 7) Per i procedimenti di AUA le attività relative alle sanzioni sono svolte da ARPAE applicando le norme settoriali relative alle sanzioni per i titoli abilitativi sostituiti dall'AUA, se non affidate ad altro ente da norme statali, e le relative sanzioni pecuniarie sono introitate, negli stessi casi, direttamente da ARPAE secondo le modalità definite da ARPAE;
- 8) Al fine di assicurare lo scambio e la condivisione di esperienze e contenuti tecnico-scientifici nonché l'omogeneità dei procedimenti, è istituito un apposito gruppo tecnico di coordinamento tra la Regione e l'Agenzia regionale per la prevenzione, l'ambiente e l'energia, al quale sono invitate le associazioni di rappresentanza delle imprese a livello regionale. Nell'ambito del gruppo tecnico di coordinamento sono, inoltre, definite le decisioni in merito all'uniforme interpretazione ed attuazione delle normative ed in merito

---

<sup>7</sup> Il Tariffario delle attività di Arpae Emilia-Romagna è disposto in conformità a quanto previsto dall'art. 21 della L.R. n. 44/95 e dalla L.R. 30 luglio 2015, n. 13. Arpae provvederà ad effettuare le prestazioni di cui al presente Tariffario a seguito di versamento anticipato dei relativi oneri, per le autorizzazioni ambientali e le infrastrutture energetiche direttamente rilasciate da Arpae e indicate all'art. 9 del Tariffario, oppure, sulla base di un preventivo dei costi sottoscritto per accettazione dell'impegno da parte dei richiedenti, negli altri casi. L'Agenzia potrà effettuare richiesta di eventuale conguaglio o effettuare il riaccredito di eventuali maggiori quote versate. Come precisato anche all'art. 10 del Tariffario, il rilascio delle concessioni per l'uso di aree demaniali e per l'utilizzo di risorse idriche superficiali e sotterranee avviene, in fase transitoria, con adozione delle tariffe per spese istruttorie applicate in precedenza dalla Regione. Il Tariffario delle prestazioni di Arpae è stato approvato con Deliberazione di Giunta Regionale n.14 dell'11 gennaio 2016 e revisionato con Deliberazione di Giunta Regionale n.798 del 30 maggio 2016. Il Listino delle prestazioni analitiche definisce il costo nel dettaglio delle analisi chimiche, chimico-fisiche e biologiche svolte nei Laboratori di Arpae, determinato come totale delle tariffe delle singole prestazioni che concorrono alla determinazione stessa. Il Listino riporta l'elenco, in ordine alfabetico, di tutti i possibili parametri analizzati dai laboratori dell'Agenzia, indicando la matrice e la tecnica analitica o tipologia di esame, oltreché i codici del Tariffario Arpae da cui è ricavato il costo. La determinazione dei costi del Listino delle prestazioni analitiche è prevista dal Tariffario Arpa (DGR n. 2000 del 27/12/2011), approvato con Delibera del D.G. n. 2012-37 del 28/03/2012 ed è in vigore dal 1 aprile 2012. Il Tariffario AIA per l'Autorizzazione Integrata Ambientale, riguarda le attività di campionamento e analisi - svolte da Arpa Emilia-Romagna nell'ambito del rilascio dell'AIA - i cui oneri sono a carico del gestore così come previsto dal D.Lgs. n.59 del 2005 all'art.18. Le tariffe sono state disposte con Decreto del Ministro dell'Ambiente e della tutela del territorio emanato il 24 aprile 2008 che al comma 4 dell'art.9 prevede anche, che "*nel rispetto dei principi del presente decreto, in considerazione delle specifiche realtà rilevate nel proprio territorio, le Regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano possono adeguare e integrare le tariffe di cui al presente decreto da applicare per la conduzione delle istruttorie di loro competenza e dei relativi controlli di cui all'articolo 7 comma 6 del D.lgs 59/05*". La Regione Emilia Romagna ha pertanto provveduto ad emanare una prima Delibera di recepimento del Tariffario Aia n.1913 del 17 novembre 2008 e le seguenti deliberazioni n.155 del 16 febbraio 2009 e n.812 del 8 giugno 2009 di integrazione della precedente.

alle modalità applicative di interesse generale per le aziende sottoposte ad AUA. Tale gruppo tecnico di coordinamento è presieduto dal Responsabile del servizio regionale competente in materia di AUA, o suo delegato, e ad esso partecipano i dirigenti individuati in ogni struttura ARPAE per dirigere le attività inerenti le procedure AUA, o loro delegati.

Si ricorda che il D.Lgs. 30 giugno 2016, n. 127 che sostituisce gli articoli 14, 14-bis, 14-ter, 14-quater, 14-quinquies della legge n. 241 del 1990 ha introdotto rilevanti novità sulla Conferenza di servizi. Per una disamina complessiva di tale provvedimento si rimanda alla DTO n. 14/2016, di seguito invece sono illustrate le principali novità che afferiscono ai procedimenti di AUA.

La nuova disciplina è entrata in vigore il 28 luglio 2016 e si applica ai procedimenti avviati dopo quella data. Quindi per tutti i procedimenti avviati entro il 28 luglio 2016 continuano ad applicarsi le norme previgenti. Si ricorda che l'effettuazione di una conferenza di servizi decisoria, sia ai sensi delle norme previgenti, sia ai sensi delle nuove disposizioni introdotte dal D.Lgs. n. 127 del 2016, è sempre indetta dall'amministrazione procedente quando per la conclusione del procedimento è necessario acquisire almeno due atti di assenso, pareri, nulla osta comunque denominati, da parte di amministrazioni diverse, oppure quando l'attività del privato è subordinata a diversi atti di assenso all'esito di procedimenti differenti.

Si ricorda, inoltre, che, ai sensi dell'articolo 4, comma 7, del DPR n. 59 del 2013, qualora sia necessario acquisire esclusivamente l'AUA, il SUAP trasmette la documentazione alla Struttura ARPAE che, ove previsto, convoca la Conferenza di Servizi di cui agli articoli 14 e seguenti della legge n. 241 del 1990.

Al proposito, si evidenzia che tale Conferenza di Servizi è prevista esclusivamente per l'AUA che sostituisce l'autorizzazione alle emissioni in atmosfera ed esclusivamente per impianti nuovi o trasferiti, in quanto in tali casi le relative speciali norme settoriali prevedono l'effettuazione del procedimento tramite una Conferenza di Servizi.

In tutti gli altri casi in cui è prevista esclusivamente l'AUA, la convocazione di una Conferenza di servizi Decisoria non è prevista.

La Conferenza di servizi è convocata dal SUAP, ai sensi dell'articolo 4, comma 5, del DPR n. 59 del 2013, esclusivamente quando oltre l'AUA sono sostituiti ulteriori titoli abilitativi.

Si ricorda, inoltre, che per i procedimenti di AUA è prevista la convocazione della Conferenza di Servizi decisoria in modalità semplificata di cui all'articolo 14-bis del D.Lgs. n. 127 del 2016.

La Conferenza semplificata (senza riunione) è la modalità ordinaria di svolgimento della conferenza e si tiene senza riunioni, in modalità "asincrona", mediante la semplice trasmissione per via telematica tra le amministrazioni partecipanti, delle comunicazioni, delle istanze e della relativa documentazione, degli schemi di atto, degli atti di assenso comunque denominati.

Nell'articolo 14-bis del D.Lgs. n. 127 del 2016 sono definiti tempi certi per la conclusione della conferenza:

- a) il termine perentorio per l'invio delle determinazioni da parte delle amministrazioni coinvolte è stabilito dall'amministrazione procedente e non può essere superiore a 45 giorni;
- b) quando sono coinvolte amministrazioni preposte alla tutela ambientale, paesaggistico-territoriale, dei beni culturali o alla tutela della salute e dell'incolumità dei cittadini, nel caso in cui le norme di legge o i regolamenti non stabiliscono un termine diverso, il termine di conclusione della conferenza è di 90 giorni [articolo 14-bis, comma 2, lettera c), del D.Lgs. n. 127 del 2016].

La conferenza semplificata è indetta entro 5 giorni lavorativi dall'inizio del procedimento d'ufficio oppure dal ricevimento della domanda (articolo 14-bis, comma 2, del D.Lgs. n. 127 del 2016).

L'amministrazione procedente comunica alle altre amministrazioni interessate:

- a) l'oggetto della determinazione da assumere, l'istanza e la relativa documentazione (articolo 14-bis, comma 2, lettera a), del del D.Lgs. n. 127 del 2016);
- b) il termine perentorio, non superiore a 15 giorni, entro cui le amministrazioni interessate possono richiedere, per il tramite dell'amministrazione procedente, eventuali integrazioni o chiarimenti relativi a fatti, stati e qualità personali non attestati in documenti in possesso delle amministrazioni;
- c) l'amministrazione procedente invia un'unica richiesta di integrazioni e chiarimenti. In questo caso, ai sensi del comma 7 dell'articolo 2 della legge n. 241 del 1990, i termini possono essere sospesi, per una sola volta e per un periodo non superiore a 30 giorni. (articolo 14-bis, comma 2, lettera b), del D.Lgs. n. 127 del 2016);
- d) il termine perentorio per la conclusione della conferenza, che non può essere superiore a 45 giorni (o 90 nel caso siano coinvolte amministrazioni preposte alla tutela ambientale, paesaggistico-territoriale, dei beni culturali o alla tutela della salute dei cittadini, quando le norme di legge o i regolamenti, non stabiliscono un termine diverso) entro il quale le amministrazioni devono inviare le proprie determinazioni (articolo 14-bis, comma 2, lettera c), del D.Lgs. n. 127 del 2016). Il termine decorre dalla data di invio della comunicazione;
- e) la data della eventuale riunione della Conferenza simultanea da tenersi nei dieci giorni successivi alla scadenza del termine indicato alla lettera c). Tale riunione si svolge solo quando è strettamente necessaria, nei limitati casi tassativamente individuati dalla legge (articolo 14-bis, comma 2, lettera d), del D.Lgs. n. 127 del 2016).

I casi in cui si passa dalla Conferenza semplificata (senza riunione) alla conferenza simultanea (con la riunione) sono specificamente indicati nell'articolo 14-bis, comma 6, del D.Lgs. n. 127 del 2016 come di seguito

specificato: quando sono stati acquisiti atti di assenso o dissenso che indicano condizioni o prescrizioni che richiedono modifiche sostanziali, la nuova valutazione contestuale si svolgerà con la riunione della conferenza simultanea, che si terrà nella data già indicata nella comunicazione di indizione della Conferenza. Resta fermo che, ai sensi dell'articolo 14-bis, comma 7, del D.Lgs. n. 127 del 2016, ove necessario, in relazione alla particolare complessità della determinazione da assumere, la Struttura ARPAE (oppure il SUAP) può procedere direttamente a convocare una Conferenza Simultanea, ovvero anche su richiesta di altre amministrazioni o del privato interessato, avanzato entro il termine di 15 giorni dalla comunicazione di indizione della Conferenza semplificata.

La comunicazione di indizione della Conferenza va inviata alle altre amministrazioni o ai gestori di opere pubbliche o di pubblici servizi interessati, cioè ai soggetti competenti a rendere le determinazioni necessarie.

L'indizione della Conferenza deve essere anche comunicata, ai sensi dell'articolo 7 della Legge n. 241 del 1990:

- a) ai soggetti nei confronti dei quali il provvedimento finale è destinato a produrre effetti diretti;
- b) ai soggetti che per legge devono intervenire nel procedimento;
- c) ai soggetti individuati o facilmente individuabili, nel caso in cui dal provvedimento possa derivare un pregiudizio nei loro confronti.

Questi soggetti possono intervenire nel procedimento (ai sensi degli articoli 9 e 10 della medesima Legge n. 241 del 1990), cioè prendere visione dei documenti e presentare memorie, osservazioni o documenti che l'amministrazione pubblica ha l'obbligo di valutare ove siano pertinenti all'oggetto del procedimento.

Le amministrazioni coinvolte sono tenute a rendere le proprie determinazioni nel termine indicato dall'amministrazione procedente nella comunicazione di indizione della Conferenza.

Le determinazioni devono essere congruamente motivate e sono formulate in termini di assenso o dissenso e indicano, ove possibile, le modifiche eventualmente necessarie per l'assenso.

Le prescrizioni o le condizioni eventualmente indicate per l'assenso o per il superamento del dissenso devono essere espresse in modo chiaro e analitico. Va specificato, inoltre, se le prescrizioni o le condizioni sono connesse a un vincolo derivante da una disposizione normativa o da un atto amministrativo generale oppure se sono discrezionalmente apposte per la migliore tutela dell'interesse pubblico (articolo 14-bis, comma 3, del D.Lgs. n. 127 del 2016).

Esclusi i casi in cui disposizioni del diritto dell'Unione europea richiedono l'adozione di provvedimenti espressi (ad esempio: VIA, AIA, emissioni in atmosfera ecc.; in sostanza tutte le autorizzazioni in materia ambientale), la mancata comunicazione della determinazione entro il termine equivale ad assenso senza condizioni.

Restano ferme le responsabilità dell'amministrazione, nonché quelle dei singoli dipendenti nei confronti dell'amministrazione, per l'assenso reso, anche implicito.

Si considera acquisito l'assenso anche quando la determinazione è priva dei requisiti richiesti (articolo 14-bis, comma 4, del D.Lgs. n. 127 del 2016).

Scaduto il termine l'amministrazione procedente conclude la conferenza semplificata nei seguenti modi:

#### 1. Conclusione positiva:

la determinazione motivata di conclusione positiva, adottata entro 5 giorni lavorativi, sostituisce a ogni effetto tutti gli atti di assenso, comunque denominati, di competenza delle amministrazioni e dei gestori di beni o servizi pubblici interessati quando:

- A. sono stati acquisiti esclusivamente atti di assenso non condizionato;
- B. sono stati acquisiti atti di assenso non condizionato anche implicito, a seguito del formarsi del silenzio - assenso, nei seguenti casi:
  - 1) l'amministrazione competente non ha comunicato la determinazione entro il termine perentorio indicato nella comunicazione di indizione;
  - 2) ha reso una determinazione non congruamente motivata o priva dei requisiti richiesti;
- C. sono stati acquisiti atti di assenso con condizioni e prescrizioni che, ad avviso dell'amministrazione procedente, sentiti il privato interessato o le altre amministrazioni, possono essere accolte senza necessità di apportare modifiche sostanziali alla decisione oggetto della Conferenza (articolo 14-bis, comma 5, del D.Lgs. n. 127 del 2016).

#### 2. Conclusione negativa e preavviso di diniego:

la determinazione motivata di conclusione negativa della Conferenza, che produce l'effetto del rigetto della domanda, è adottata entro 5 giorni lavorativi, quando sono stati acquisiti atti di dissenso che l'amministrazione procedente non ritiene superabili. Nei procedimenti a istanza di parte questa determinazione produce gli effetti della comunicazione dei motivi ostativi all'accoglimento dell'istanza prevista dall'articolo 10-bis della Legge n. 241 del 1990. Se il proponente trasmette osservazioni entro 10 giorni, il responsabile del procedimento indice (entro 5 giorni lavorativi) una nuova Conferenza di servizi semplificata, inviando le osservazioni ricevute alle amministrazioni coinvolte e fissando un nuovo termine. Qualora, entro questo termine, le amministrazioni confermino il loro dissenso, nella nuova determinazione conclusiva è data ragione del mancato accoglimento dell'osservazioni del proponente (articolo 14-bis, comma 5).

Quando sono stati acquisiti atti di assenso o dissenso che indicano condizioni o prescrizioni che richiedono modifiche sostanziali, si passa dalla Conferenza semplificata (senza riunione) alla Conferenza simultanea (con la riunione).

La nuova valutazione contestuale si svolgerà con la riunione della Conferenza simultanea, che si terrà nella data già indicata nella comunicazione di indizione della conferenza. Si ricorda che alla Conferenza simultanea partecipa il rappresentante unico rispettivamente delle amministrazioni statali, regionali e locali (articolo 14-bis, comma 6). Ai fini dello svolgimento della riunione nella data prefissata, l'amministrazione precedente comunica le determinazioni pervenute nei termini e gli assensi impliciti (nel caso sia decorso il termine senza che l'amministrazione si sia espressa o la determinazione non sia adeguatamente motivata) ai seguenti soggetti:

- 1) alla Presidenza del Consiglio, Dipartimento del coordinamento amministrativo (nel caso sia coinvolta un'amministrazione statale centrale);
- 2) al Prefetto (nel caso siano coinvolte solo amministrazioni periferiche dello Stato);
- 3) alla Regione (nel caso sia coinvolta un'amministrazione riconducibile alla Regione);
- 4) agli Enti locali (nel caso siano coinvolte amministrazioni ad essi riconducibili);
- 5) alle altre amministrazioni coinvolte (che possono partecipare in funzione di supporto al rappresentante unico).

Per le modalità di svolgimento di tali conferenze simultanee si rinvia alle indicazioni pertinenti (ovviamente ad esclusione delle specifiche previsioni ivi indicate relativamente ai procedimenti di VIA) di cui al paragrafo 3.e) relativo alle modifiche del D.Lgs. n. 127 del 2016 per la Conferenza di servizi.

#### MODALITÀ DI SVOLGIMENTO DEI PROCEDIMENTI DI AUA (Allegato L):

La procedura per il rilascio dell'autorizzazione unica ambientale è descritta nel D.P.R. 13 marzo 2013, n. 59, e ulteriori indicazioni applicative sono fornite nella "*Circolare recante chiarimenti interpretativi relativi alla disciplina dell'autorizzazione unica ambientale nella fase di prima applicazione del decreto del Presidente della Repubblica 13 marzo 2013, n. 59*" del Ministro dell'Ambiente, prot. n. 49801/GAB del 07/11/2013.

Ferme restando le indicazioni sopra richiamate, si sintetizzano di seguito i principali passaggi del procedimento di rilascio dell'AUA.

1. La domanda per il rilascio dell'autorizzazione unica ambientale è presentata allo Sportello Unico per le Attività Produttive (SUAP) del Comune, che la trasmette immediatamente, in modalità telematica, alla struttura organizzativa dell'ARPAE preposta allo svolgimento delle Autorizzazioni ambientali e delle istruttorie per la valutazione ambientale territorialmente competente (Struttura ARPAE) e ai soggetti competenti in materia ambientale.
2. Il SUAP e la Struttura ARPAE verificano la correttezza formale della domanda, e la Struttura ARPAE ne verifica la completezza documentale, entro 30 giorni dal ricevimento della domanda. Se necessario la Struttura ARPAE comunica al SUAP in modalità telematica gli elementi mancanti ed il termine per il deposito delle integrazioni documentali, per un periodo non superiore a 30 giorni, durante i quali i termini del procedimento sono sospesi. Qualora il gestore non depositi le integrazioni entro il termine fissato, l'istanza è archiviata. Il gestore ha la possibilità di chiedere una proroga in ragione della complessità della documentazione da presentare, è necessario che la Struttura ARPAE definisca il termine della proroga in relazione alla complessità degli elementi richiesti (la Direttiva regionale suggerisce che tale proroga non ecceda i 30 giorni). In tal caso il termine è sospeso per il tempo della proroga. In assenza di comunicazioni, l'istanza si intende correttamente presentata.
3. Nel caso l'AUA sostituisca titoli abilitativi con termini del procedimento inferiori a 90 giorni, la Struttura ARPAE adotta il provvedimento di AUA entro 90 giorni dalla presentazione della domanda e lo trasmette immediatamente al SUAP che rilascia il titolo. In questo caso è possibile indire la Conferenza di Servizi, che è sempre indetta ove previsto dalle norme settoriali.
4. La Struttura ARPAE può richiedere per una volta integrazioni fissando un termine (non superiore a 30 giorni) per la loro presentazione, salvo proroga in relazione alla complessità degli elementi richiesti (si suggerisce che tale proroga non ecceda i 30 giorni).
5. Nel caso l'AUA sostituisca titoli abilitativi per i quali almeno uno dei termini del procedimento è superiore a 90 giorni, il SUAP indice entro 30 giorni dalla presentazione della domanda, la conferenza dei servizi, nell'ambito della quale è possibile richiedere chiarimenti o ulteriore documentazione al gestore. La Struttura ARPAE si esprime sull'AUA entro 120 giorni dal ricevimento della domanda, o entro 150 giorni in caso di richiesta di integrazione.
6. Qualora sia necessario acquisire solo l'AUA, è la Struttura ARPAE che procede, ove previsto a convocare la Conferenza dei Servizi, ad adottare il provvedimento entro i tempi sopra specificati, e a trasmetterlo immediatamente al SUAP per il rilascio del titolo.
7. Si ricorda che per lo svolgimento della Conferenza di servizi per le domande presentate prima del 28 luglio 2016 restano valide le previgenti norme degli articoli 14 e seguenti della L. n. 241 del 1990. Mentre per le domande presentate successivamente al 28 luglio 2016 lo svolgimento della Conferenza di Servizi avviene secondo le nuove modalità stabilite dal D.Lgs. n. 127 del 2016. Si ricorda, inoltre, il D.Lgs. 30 giugno 2016, n. 127 che sostituisce gli articoli 14, 14-bis, 14-ter, 14-quater, 14-quinquies della Legge n. 241 del 1990 ha introdotto rilevanti novità sulla Conferenza di servizi anche per quanto riguarda il procedimento AUA. Per le modalità di svolgimento delle Conferenze di Servizio si rinvia alle indicazioni di cui al paragrafo 5.c) della Direttiva relativo alle modifiche del D.Lgs. n. 127 del 2016 per la Conferenza di Servizi.



8. La domanda per il rinnovo dell'AUA è inviata alla Struttura ARPAE, tramite il SUAP, almeno 6 mesi prima della scadenza, ed è costituita dalla domanda di AUA aggiornata: è possibile far riferimento alla documentazione già in possesso della Struttura ARPAE in caso le condizioni di esercizio o le informazioni contenute rimangano immutate. La Struttura ARPAE si esprime con la medesima procedura prevista per il rilascio, e nel frattempo l'esercizio dell'attività continua sulla base della precedente autorizzazione.
9. Il gestore che intende effettuare una modifica ritenuta non sostanziale dell'attività o dell'impianto invia una comunicazione alla Struttura ARPAE; la Struttura ARPAE valuta la modifica e se non si esprime entro 60 giorni dalla comunicazione, il gestore può procedere all'esecuzione della modifica. Se invece la Struttura ARPAE ritiene che la modifica comunicata è una modifica sostanziale, nei 30 giorni successivi alla comunicazione medesima ordina al gestore di presentare una domanda di autorizzazione e viene seguita la medesima procedura prevista per il rilascio.
10. Il gestore che intende effettuare una modifica ritenuta sostanziale presenta una domanda di autorizzazione e viene seguita la medesima procedura prevista per il rilascio.

#### SCHEMA DEI PROVVEDIMENTI DI AUA (Allegato m):

I contenuti del provvedimento di AUA sono definiti nel DPR N. 59/2013: ferme restando le indicazioni contenute in tale Regolamento, si evidenziano i seguenti punti.

L'autorizzazione Unica Ambientale (AUA) è il provvedimento che sostituisce i seguenti atti di comunicazione, notifica ed autorizzazione in materia ambientale:

- 1) autorizzazione agli scarichi di cui al capo II del titolo IV della sezione II della Parte terza del Decreto Legislativo 3 aprile 2006, n. 152;
- 2) comunicazione preventiva di cui all'articolo 112 del Decreto Legislativo 3 aprile 2006, n. 152, per l'utilizzazione agronomica degli effluenti di allevamento, delle acque di vegetazione dei frantoi oleari e delle acque reflue provenienti dalle aziende ivi previste;
- 3) autorizzazione alle emissioni in atmosfera per gli stabilimenti di cui all'articolo 269 del Decreto Legislativo 3 aprile 2006, n. 152;
- 4) autorizzazione generale di cui all'articolo 272 del Decreto Legislativo 3 aprile 2006, n. 152;
- 5) comunicazione o nulla osta di cui all'articolo 8, commi 4 o comma 6, della legge 26 ottobre 1995, n. 447;
- 6) autorizzazione all'utilizzo dei fanghi derivanti dal processo di depurazione in agricoltura di cui all'articolo 9 del Decreto Legislativo 27 gennaio 1992, n. 99;
- 7) comunicazioni in materia di rifiuti di cui agli articoli 215 e 216 del Decreto Legislativo 3 aprile 2006, n. 152.

L'Autorizzazione Unica Ambientale contiene tutti gli elementi previsti dalle normative di settore per le autorizzazioni e gli altri atti che sostituisce.

L'autorizzazione unica ambientale definisce le modalità per lo svolgimento delle attività di autocontrollo, ove previste, individuate dalla Struttura ARPAE tenendo conto della dimensione dell'impresa e del settore di attività. In caso di scarichi contenenti sostanze pericolose, i gestori degli impianti autorizzati devono presentare, almeno ogni quattro anni, una comunicazione contenente gli esiti delle attività di autocontrollo alla Struttura ARPAE, la quale può procedere all'aggiornamento delle condizioni autorizzative (senza modificare la durata dell'autorizzazione) qualora dalla comunicazione emerga che l'inquinamento provocato dall'attività e dall'impianto è tale da renderlo necessario.

L'autorizzazione unica ambientale ha durata pari a quindici anni a decorrere dalla data di rilascio.

Con D.G.R. n. 2204/2015 la Regione Emilia-Romagna ha approvato la modulistica da utilizzare per le richieste nell'ambito di procedure AUA, che è possibile scaricare all'indirizzo:

[https://www.arpae.it/dettaglio\\_generale.asp?id=3581](https://www.arpae.it/dettaglio_generale.asp?id=3581).

*Castel San Giovanni, martedì 29 novembre 2016*



Firmato digitalmente da  
**SILVANO GALLERATI**  
Responsabile del Settore Sviluppo Urbano



Aruba PEC



8

<sup>8</sup> Questo documento è sottoscritto sul file originale (in formato .p7m) con firma digitale. Il documento originale, in formato elettronico, è conservato presso l'archivio informatico del Settore IV – Sviluppo Urbano – Sportello Unico dell'Edilizia del Comune di Castel San Giovanni. Ogni duplicazione del documento originale, anch'essa sottoscritta con firma digitale, costituisce originale. Si ATTESTA che, ai sensi dell'art. 23 del Codice dell'Amministrazione Digitale (D.Lgs. n. 235/2010), la presente copia su supporto analogico dell'originale in formato elettronico, ha la stessa efficacia probatoria dell'originale in tutte le sue componenti.